MINORANZA LADINA DOLOMITICA
DELLA REGIONE VENETA

Atti di riconoscimento e tutela

Costituzione della Repubblica Italiana
1 gennaio 1948 - articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche

FEDERAZION PAR'A UNIOS CULTURALES LADINES DE RA DOLOMITES INZE'L VENETO
CIASA DE RA REGOLES - IN ANPEZO - DOLOMITES

INDICE

Legge Nazionale

n. 482 15 dicembre 1999

Leggi Regionali

n. 60 23 dicembre 1983
n. 24 22 maggio 1984
n. 73 23 dicembre 1994

Delibera Consiglio Provinciale di Belluno

n. 30/244 27 ottobre 2001

Statuti della Federazione fra le Unioni Culturali dei Ladini Dolomitici nella Regione Veneto

1° statuto 17 maggio 1983
2° statuto 15 febbraio 1984
3° statuto 22 gennaio 1997
4° statuto 28 giugno 2006

Il Presidente
Siro Bigontina Titoto
novembre 2006

Il Presidente della Repubblica

promulga

Legge 15 dicembre 1999 n° 482

Norme in materia di tutela delle Minoranze linguistiche storiche

Legge 15 dicembre 1999 n° 482

Art. 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle

misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'art. 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le delibere redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali: dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri

della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare con l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reci-

procità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999

CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Leggi Regione Veneto

Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto

N. 60 23 dicembre 1983
N. 24 22 maggio 1984
N. 73 23 dicembre 1994

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60

Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente delle Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione dei principi dell'art. 2 dello Statuto, la Regione Veneto, nel quadro delle iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero delle culture e delle tradizioni locali, promuove e tutela gli interventi destinati a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo di Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto.

Art. 2

Per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla "Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto", un contributo di L. 100.000.000 per l'anno 1983.

Art. 3

La gestione del contributo annuale viene assicurata da un comitato così costituito:
- due rappresentanti dell'"Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal comune di Cortina d'Ampezzo;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;
- dal presidente della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione Veneto.

Art. 4

Il contributo dovrà essere impiegato per iniziative culturali e promozionali con particolare riguardo alla organizzazione di mostre, manifestazioni e dibattiti, alla pubblicazione di studi, di ricerche e documenti nonché alla istituzione di corsi di cultura ladina che consentano il mantenimento di usi, costumi e tradizioni tipicamente ladini.

Una quota del contributo pari al 20 per cento è riservata, in ogni caso, alle iniziative proposte dai rappresentanti dell'Unione generale dei Ladini Bellunesi, fermo restando l'utilizzo congiunto del rimanente 80 per cento.

Art. 5

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente la Giunta regionale, di volta in volta collabora alla realizzazione delle iniziative e concorre a reperire le sedi necessarie, d'intesa con i comuni e gli enti interessati.

Art. 6

"L'Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto" è tenuta a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché il programma di attività per l'anno successivo.

Art. 7

Le provvidenze fissate dalla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dalle altre leggi regionali nel settore della cultura.

Art. 8

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 una spesa di L. 100.000.000 cui si fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000 e uno storno di pari importo al cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio medesimo.

Per gli esercizi successivi l'entità del contributo sarà disposta dalla legge annuale di bilancio.

Art. 9

Al bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione

Cap. 80020 "Fondo di riserva spese impreviste"

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale
Competenza	L. 100.000.000	1983 L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984 L. 100.000.000
		1985 L. 100.000.000
		1986 L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 70040 "Contributo regionale alla Associazione veneta dei Ladini Dolomitici"

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale
Competenza	L. 100.000.000	1983 L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984 L. 100.000.000
		1985 L. 100.000.000
		1986 L. 100.000.000

Titolo 09 Categoria 01 Sezione 01
Codice Istat 1.1.1.06.58.06.2.

Art. 10

La presente legge è dichiarata vigente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 23 dicembre 1983

Bernini

Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: "Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina" viene così costituito:

"La gestione del contributo annuale viene assicurata da un Comitato così costituito:
- due rappresentanti dell'Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;
- dal rappresentante della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.

Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque".

Venezia, 22 maggio 1984

Bernini

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73

Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell'articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo dello loro cultura in tutte le sue manifestazione, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.

2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.

Art. 2
Iniziative culturali

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, possono presentare domanda:

a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;

b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell'Altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;

c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;

d) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità entiche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), prevalenti in un determinato territorio.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo per le iniziative previste all'articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 di febbraio di ogni anno e devono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;

b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.

Erogazione del contributo

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all'articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

3. L'erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:

a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;

b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione del contributo regionale.

4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora:

a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione del contributo;

b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.

5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 6
Istituto Regionale di Cultura Ladina

1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.

Art. 7
Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60

b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24

c) il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come introdotto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;

d) il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, limitatamente all'espressione "Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnicolinguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

Art. 8
Norma transitoria

1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.

Art. 9
Interventi per l'anno 1994

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:

a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;

b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:

1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;

2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;

3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;

c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità germanofona.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.

Art. 10
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 300 milioni per l'anno 1994 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede: per il 1994, mediante utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 11 "Interventi regionali a tutela della cultura Ladina e Cimbra" del fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994; quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per sola competenza, dei fondi iscritti al capitolo 70040 denominato "Contributo regionale all'associazione veneta dei Ladini dolomitici (legge regionale n. 60/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996, il capitolo 70040 viene ad assumere la nuova denominazione "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni

1995-1996.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 11
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge;
- proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Sartori, Burro, Covolo, Fusaro e Guadagnin relativa a "Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina e cimbra" (progetto di legge n. 401);
- disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione 29 marzo 1994, n. 25/DDL) relativo a "Promozione delle comunità espressioni di minoranze etniche linguistiche religiose del Veneto" (progetto di legge n. 413);
- i progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 6ª le quali, sulla base delle predette iniziative legislative, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato: "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto";
- la 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 novembre 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 novembre 1994, n. 11560;
- la deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 novembre 1994;
- il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1994, prot. 5402/21206/16 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:
- Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili.-

Consiglio provinciale di Belluno

Delibera n. 30/244 27/10/2001
Art. 3 della legge 15/12/1999 n. 482

Delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche storiche

Delibera n. 30/244 27/10/2001

Verbale della Seduta in data 27 ottobre 2001 delibera n. 30/244

Oggetto: art. 3 della legge 15.12.1999 n. 482. Delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche storiche.

L'anno duemilauno il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 15,00 in Belluno e nella consueta sala del Palazzo della Provincia si riunisce a seguito di invito diramato a norma di legge, il Consiglio provinciale.
Partecipa il dott. Antonio Lonigro, Segretario Generale della Provincia.
In apertura di seduta, all'appello nominale, effettuato dal Segretario Generale risultano

PRESENTI I SIGNORI
1. BALZAN Giorgio
2. BARATTIN Antonio
3. CARBOGNO Michele
4. COMIOTTO Edoardo
5. CORTE SUALON Renato
6. COSTOLA Angelo
7. DALL'O Andrea
8. DAL PONT Tiziano
9. DE BIASIO Siro
10. DE BONA Oscar
11. DE ZOLT Silver
12. FAORO Ivano
13. FASCINA Giuseppe
14. FONTANA Edi
15. GAVAZ Renzo
16. LARESE FILON Daniela
17. NICOLI Giancarlo
18. POLONI Renzo
19. SVALUTO FERRO Pierluigi
20. VIECELI Flavio
21. ZATTA Maurizio

ASSENTI I SIGNORI
1. GORZA Lionello
2. MENARDI Luigi
3. VIEL Livio

Presiede il Presidente del Consiglio sig.ra Daniela Larese Filon, il quale, ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, riconosciuta legale l'adunanza per essere la riunione in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.
Sono presenti gli assessori: Balzan Piero, Colle Flavia, Pachner Max, Reolon Sergio, Todesco Giampaolo, Tollot Moreno e Vieceli Ermes.
Sono nominati scrutatori i Sigg. Faoro Ivano e De Biasio Siro.

Al consigliere provinciale Franco Roccon (V.d.E.), dimissionario, è subentrato il consigliere Piero Perera (V.d.E.), come da deliberazione consigliare n. 30/234 in pari data: p. 22.

Sopraggiunge il consigliere Menardi, mentre si allontanano definitivamente i consiglieri Balzan e Faoro: p. 21.

Viene nominato nuovo scrutatore per la "Minoranza" il consigliere Svaluto Ferro (F.I.) in sostituzione del consigliere Faoro (L.N.) allontanatosi definitivamente dall'aula.

Il Presidente del Consiglio provinciale Larese Filon:

"La legge 482 del 1999 "Norme in materia di tutela delle Minoranze linguistiche storiche" promuove la valorizzazione delle lingue e delle culture diverse nello Stato Italiano. L'art. 2 specifica la volontà di tutelare la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slave e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo.

L'art. 3 dà al Consiglio provinciale il compito di delimitare l'ambito in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche, sentiti i comuni interessati.
Il D.P.R. n. 345 del 2.5.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.09.2001 "Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999" precisa all'art. 1, comma 3, che l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna Minoranza linguistica storica prevista dalla legge coincide con il territorio in cui la Minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti la Minoranza linguistica.

Il Consiglio provinciale è tenuto a pronunciarsi, sentiti i Comuni, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato.

Il regolamento precisa inoltre all'art. 1, comma 5, che la presenza della Minoranza si presume quando il Comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge 482.

La Regione Veneto con L.R. n. 73 del 23.12.1994

"Promozione delle Minoranze etniche e linguistiche del Veneto", che all'art. 3 comma a) definisce soggetti beneficiari dei contributi la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto, Federazione a cui fanno capo cinque distinte sezioni ladine bellunesi.

Il Ministero dell'Interno nell'anno 1994 pubblica il primo rapporto sullo stato delle Minoranze in Italia e inserisce tra i Comuni interessati Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore, Cortina d'Ampezzo, S. Stefano di Cadore, Danta di Cadore, Comelico Superiore, S. Nicolò di Comelico e S. Pietro di Cadore.

Il Ministero dell'Interno nello stesso anno pubblica il primo rapporto "L'Europa delle Minoranze" contenente un capitolo dedicato alla Minoranza ladina, considerando anche quella residente nella Provincia di Belluno.

A seguito della Legge 15 dicembre 1999 n. 482 hanno fatto pervenire al Consiglio provinciale le deliberazioni consiliari di riconoscimento dell'esistenza sul proprio territorio, di Minoranze linguistiche e culturali ladine da tutelare, i Comuni di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

Richiesta di riconoscimento dell'identità ladina è stata presentata anche dalla Magnifica Comunità del Cadore e dalla Union Generela di Ladins dla Dolomites in riferimento all'art. 3, comma 3, della Legge 482/99.

Il Comune di Sappada richiede il riconoscimento dell'identità germanica.

Richiesta di riconoscimento di identità cimbra, pertaltro non elencata all'art. 2 della Legge 482, è inoltrata dal Comune di Farra d'Alpago.

Ampia documentazione è stata raccolta e si trova ora agli atti nell'Ufficio preposto alle "Questioni Ladine", tra questa gli studi dell'Asoli, Tagliavini, Cortellazzo, G.B. Pellegrini sulle realtà linguistiche ladine esistenti in provincia di Belluno.

Oltre alle relazioni presentate dalla Consulta Ladina di Livinallongo – Colle S. Lucia – Cortina d'Ampezzo, dalla Comunità Montana Agordina e dalla Magnifica Comunità del Cadore.

La Provincia di Belluno conta sul suo territorio molte realtà linguistiche locali meritevoli di tutela, anche di antica origine ed appartenenza, alcune come il ladino ed il germanico elencate nell'art. 2 della Legge 482/99, altre come il cimbro non riconosciute nella stessa legge.

La presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Conferenza dei Capigruppo nelle sedute dell'8 e 19 ottobre u.s. ottenendo l'unanimità dei capigruppo intervenuti.

Si rende ora necessario definire la perimetrazione del territorio ove risiede storicamente popolazione con parlata e cultura ladina o germanica, considerata la documentazione raccolta dall'Ufficio preposto con il coordinamento del prof. Pezzei e delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- UDITA l'esposizione del Presidente del Consiglio provinciale;
- VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore per il riconoscimento del fatto che nel proprio Comune vive da tempo antico una popolazione di lingua e cultura ladina;
- VISTA la delibera del Consiglio comunale di Sappada, unica realtà provinciale, per il riconoscimento che nel proprio Comune vive da tempo antico una popolazione di lingua e cultura germanica;
- VISTA la richiesta di riconoscimento della Union Generela di Ladins dla Dolomites;
- VISTA la deliberazione della Magnifica Comunità del Cadore;
- CONSIDERATO che nel territorio provinciale esiste una realtà ladina più radicata ed attiva identificata nei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo;
- VISTO il parere reso (per iscritto, sul modulo allegato al presente verbale) ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal

responsabile del servizio interessato attestante rispettivamente la regolarità tecnica del presente atto;
- CON votazione favorevole unanime palese;

DELIBERA

- di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni ladine, come previsto dall'art. 3 della Legge 482/1999, al perimetro geografico comunale dei Comuni di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore e dei Comuni di Colle S. Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana che si identificano anche nella Consulta Ladina del Sella;
- di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni germaniche, come previsto dalla Legge 482/1999, art. 3 al perimetro geografico comunale del Comune di Sappada.

A conclusione di questa relazione, si propongono, alla luce degli incontri avuti in questi ultimi giorni, due emendamenti, il primo consistente nel ricomprendere anche il Comune di Calalzo di Cadore nell'ambito territoriale "ladino", il secondo volto ad inserire nel deliberato la frase: "di riconoscere l'area dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, di Colle S. Lucia e di Cortina d'Ampezzo come area delle comunità ladine storicamente radicate e distaccate dal ceppo originario dei Ladini del Sella".

Intervengono i consiglieri Costola (F.I.), Menardi (F.I.), Comiotto (L.I.D.), Carbogno (A.N.), Corte Sualon (F.I.), De Biasio (P.P.I.), Poloni (D.S.), il Presidente Larese, Poloni (D.S.) che invita i colleghi consiglieri a rinviare l'approvazione per cercare l'unanimità sul deliberato, Nicoli (V.d.E.), l'assessore Pachner che propone di ricomprendere la popolazione "Cimbra" nel gruppo di lingua germanica, Dal Pont (L.I.D.), Carbogno (A.N.) che chiede il rinvio della deliberazione per ulteriori approfondimenti in considerazione del fatto che sono state presentate tre proposte di emendamenti al testo depositato, Comiotto (L.I.D.), Poloni (D.S.), l'assessore Pachner, Poloni (D.S.), il Presidente Larese, Corte Sualon (F.I.), Gavaz (S.D.I.), il Presidente della Provincia De Bona, il Presidente Larese e Svaluto Ferro (F.I.) come riportato nel verbale agli atti.

Il Presidente del Consiglio Larese, uditi gli intervenuti, propone la sospensione della seduta consiliare per dieci minuti al fine di consultare i capigruppo. (Ore 18.00)

La seduta consiliare viene ripresa alle 18.10.

Il Presidente invita il Segretario generale, dott. Antonio Lonigro, a rieffettuare l'appello nominale e risultano:

PRESENTI I SIGNORI

1 BARATTIN Antonio
2 CARBOGNO Michele
3 COMIOTTO Edoardo
4 CORTE SUALON Renato
5 COSTOLA Angelo
6 DALL'O Andrea
7 DAL PONT Tiziano
8 DE BIASIO Siro
9 DE BONA Oscar
10 DE ZOLT Silver
11 FASCINA Giuseppe
12 FONTANA Edi
13 GAVAZ Renzo
14 LARESE FILON Daniela
15 MENARI Luigi
16 NICOLI Giancarlo
17 PERERA Piero
18 POLONI Renzo
19 SVALUTO FERRO Pierluigi
20 VIECELI Flavio
21 ZATTA Maurizio

ASSENTI I SIGNORI

1 BALZAN Giorgio
2 FAORO Ivano
3 GORZA Lionello
4. VIEL Livio

Successivamente intervengono il Presidente del Consiglio Larese che propone al Consiglio quanto concordato nella riunione con i capigruppo poc'anzi tenuta e cioè di stralciare l'emendamento circa l'inserimento del Comune di Calalzo di Cadore nell'ambito territoriale "ladino", di soprassedere all'inserimento della precisazione che la popolazione "Cimbra" fa parte del gruppo germanico e quindi tra

le lingue protette dalla Legge 482/99 ed ammettere l'emedamento che "riconosce l'area dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, di Colle S. Lucia e di Cortina d'Ampezzo come area delle comunità ladine storicamente radicate e distaccate dal ceppo originario dei Ladini del Sella", il consigliere Poloni (D.S.), che precisa che tra le premesse va eliminata la frase: "Considerato che nel territorio provinciale esiste una realtà ladina più radicata ed attiva identificata nei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, di Colle S. Lucia e di Cortina d'Ampezzo" poiché scarsamente identificativa, mentre si inserisce nel deliberato quanto proposto dalla Presidente del Consiglio, il consigliere Carbogno (A.N.) come riportato nel verbale agli atti.

Esaurita la discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di deliberazione con l'emendamento concordato dai capigruppo e con l'eliminazione del "Considerato" scritto nelle premesse.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- UDITA l'esposizione del Presidente del Consiglio provinciale;
- VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore per il riconoscimento del fatto che nel proprio Comune vive da tempo antico una popolazione di lingua e cultura ladina;
- VISTA la delibera del Consiglio comunale di Sappada, unica realtà provinciale, per il riconoscimento che nel proprio Comune vive da tempo antico una popolazione di lingua e cultura germanica;
- VISTA la richiesta di riconoscimento della Union Generela di Ladins dla Dolomites;
- VISTA la deliberazione della Magnifica Comunità del Cadore;
- UDITI gli emendamenti proposti e concordati con i capigruppo a margine della seduta consiliare odierna;
- VISTO il parere reso (per iscritto, sul modulo allegato al presente verbale) ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato attestante rispettivamente la regolarità tecnica del presente atto;

(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Gorza, Viel, Balzan e Faoro p.s. 21).

- CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:

DELIBERA

- di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni ladine, come previsto dall'art. 3 della Legge 482/1999, al perimetro geografico comunale dei Comuni di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore e dei Comuni di Colle S. Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana che si identificano anche nella Consulta Ladina del Sella;
- di riconoscere l'area dei Comuni di Livinallongo, di Colle S. Lucia e di Cortina d'Ampezzo come area delle comunità ladine storicamente radicate e distaccate dal ceppo originario dei ladini del Sella;
- di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle Minoranze linguistiche storiche delle popolazioni germaniche, come previsto dalla Legge 482/1999, art. 3, al perimetro geografico comunale del Comune di Sappada.